

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
PER LA REGIONE SICILIANA**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**(aprile 2013)**

**Elezioni – Cause di ineleggibilità**

**C.G.A., 2 aprile 2013 n. 395 – Pres. Anastasi, Est. Buricelli**

*In base a una interpretazione di sistema della disciplina di cui agli articoli 737 e seguenti del c.p.c. e all'art. 143, comma 11, del TUEL, alla luce della giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione in materia di adeguamento dei procedimenti camerati alle esigenze di tutela piena dei diritti soggettivi coinvolti nei procedimenti sommari, la declaratoria di incandidabilità della Corte d'Appello ha in sé tutte le caratteristiche necessarie per essere assoggettata al ricorso straordinario per Cassazione, non potendosi ricondurre alla pronuncia dei giudici di secondo grado quella definitività strutturalmente e funzionalmente incompatibile con un ulteriore grado di giudizio. Può, quindi, prendere alla competizione elettorale il candidato che sia stato dichiarato incandidabile con decreto della Corte di Appello che risulti, però, al momento dello svolgimento delle elezioni, non ancora definitivo perché impugnato con ricorso per Cassazione.*

[Link al testo della sentenza](#)

**Enti locali – Organizzazione degli uffici**

**C.G.A. 3 aprile 2013, n. 403, Pres. F.F. ed Est. Anastasi**

*Il comma 3 dell'art. 234 T.U.E.L. (come modificato dall'art. 1 comma 732 della legge n. 296 del 2006), il quale ha previsto che la funzione di revisione sia esercitata da un organo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti, si applica direttamente in Sicilia.*

[Link al testo della sentenza](#)

**Procedimento amministrativo – Principi generali**

**C.G.A. 16 aprile 2013 n. 412 – Pres. Turco, Est. Anastasi**

*Come si evince chiaramente dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990 e s.m. (a tenore del quale il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete), la regolarizzazione è consentita nel corso del procedimento solo ove si registrino irregolarità o incompletezze di natura formale, ma non anche per sanare omissioni di carattere sostanziale. In tal senso anche l'analoga previsione contenuta nell'art. 46 del codice degli appalti deve essere interpretata nel senso di escludere la sussistenza di un dovere di soccorso in capo alla P.A. a fronte di inosservanza di adempimenti procedurali significativi o di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara.*

[Link al testo della sentenza](#)

**Processo amministrativo – Esecuzione del giudicato – Procedimento**

**C.G.A., 30 aprile 2013 n. 424 – Pres. Salemi, Est. Neri**

*Le misure previste dall'articolo 114, comma 4, lett. e) c.p.a. (che prevede la possibilità di imporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva del giudicato) non sono riconducibili alla categoria dei danni punitivi: è, infatti, dubbio che siffatta tipologia di danni possa trovare ingresso nel nostro ordinamento ed, inoltre, anche negli ordinamenti di stampo anglosassone, la condanna a titolo di danni punitivi è limitata ai casi di dolo o colpa grave, laddove la norma in questione nulla prevede al riguardo. La previsione in questione si inquadra, invece, tra le sanzioni civili indirette (anche perché in tema di esecuzione di giudicato è pacifico che la posizione è di diritto soggettivo) e conseguentemente permette (ed impone) al giudice di riferirsi nella sua determinazione anche alla posizione vantata dal ricorrente.*

*Una volta ricostruito l'istituto in questione in termini di sanzione civile indiretta non v'è dubbio che la previsione di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e) c.p.a. possa (e debba) trovare applicazione, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, anche al caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie. Non si tratta infatti di stabilire se l'ulteriore somma di denaro irrogata ex articolo 114, comma 4, lett. e) c.p.a. costituisca un indebito arricchimento del creditore ma di applicare una 'sanzione civile indiretta' in aggiunta ai tradizionali meccanismi di tutela del creditore rimasto insoddisfatto.*

[Link al testo della sentenza](#)